SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ministero dell'interno:

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Regione Puglia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 282/L

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. **200**.

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

08G0223

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 dicembre 2008, n. **201**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2008, N. 162

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «su base annuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «su base semestrale»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

al comma 10, dopo le parole: «300 milioni di euro,» *sono inserite le seguenti:* «che costituisce tetto massimo di spesa,»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis.* Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica.

10-*ter.* Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

10-*quater.* Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici:

a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie";

b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

10-*quinquies.* Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis.* I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero"»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. – *(Esigenze indifferibili)*. – 1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: "destina" è inserita la seguente: "prioritariamente" e dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,".

Art. 1-*ter*. – *(Disposizioni in materia di arbitrati)*. – 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-*bis*, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole da: «di natura patrimoniale» *fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:* «al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 set-

tembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonchè al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*ter.* Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.

2-*quater.* Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"*01.* Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";

b) al comma 1, le parole: "al familiare" sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione"».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. – *(Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli)*. – 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio";

b) all'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: "negli articoli dal 52 al 58" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente capo";

2) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "nei suddetti articoli" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente capo";

c) all'articolo 98, il comma 4-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"*1-bis*. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.

1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità".

Art. 2-*ter*. – *(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione)*. – 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni abrogate *ex* articolo 24", il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, è abrogato.

Art. 2-*quater*. – *(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284)*. – 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, la lettera *h)* del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;

b) all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: "e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11" e l'ultimo periodo sono soppressi;

c) all'articolo 9, comma 2, la lettera *b)* è abrogata;

d) l'articolo 11 è abrogato;

e) all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 2-*quinquies.* – *(Modifiche all'articolo 83-*bis *del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).* – 1. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura";

b) al comma 8, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile" sono soppresse;

c) al comma 10, primo periodo, le parole: "l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato";

d) al comma 11, le parole: "agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data";

e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico";

f) il comma 24 è abrogato.

2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera *e)*, del presente

articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), *le parole:* «24 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «23 aprile»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «gennaio 2009» *sono sostituite dalle seguenti:* «giugno 2009»;

al secondo periodo, dopo le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008» *sono inserite le seguenti:* «e a 10 milioni di euro per l'anno 2009» *e dopo le parole:* «per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008» *sono inserite le seguenti:* «e di 10 milioni di euro per l'anno 2009»;

al terzo periodo, le parole da: «15 milioni» *fino a:* «e 2010» *sono sostituite dalle seguenti:* «8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997, e successive proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo

di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. – *(Interpretazione autentica)*. – 1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1152):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (MATTEOLI) e dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI) il 23 ottobre 2008.

Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici), in sede referente, il 24 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª,10ª, 11ª, 13ª, 14ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalità il 29 ottobre 2008.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 5, 12, 13, 18 e 19 novembre 2008.

Esaminato in aula il 18, 19 novembre 2008 ed approvato il 20 novembre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1936):

Assegnato alle commissioni riunite VIII (ambiente) e IX (trasporti), in sede referente, il 24 novembre 2008 con parere del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIII, XIV e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e IX, in sede referente, il 27 novembre 2008; il 3 e 4 dicembre 2008.

Esaminato in aula il 2, 5, 16 dicembre 2008 ed approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 1152 B):

Assegnato alla commissione 8ª (lavori pubblici), in sede referente, il 17 dicembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª.

Esaminato dalla commissione 8ª, in sede referente, il 18 dicembre 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, è stato pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 70.

08G0224

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Mercante in fiera mobile».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 11-*quinquiesdeces* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che «il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle lotterie attraverso internet … nonché telefonia fissa e mobile»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 marzo 2008 che, ai fini della sperimentazione anche di nuovi canali di raccolta, ha esteso la durata della fase di sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Mercante in fiera mobile», ai sensi dell'art. 4 citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Mercante in fiera mobile». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Attraverso il sito internet e/o il sito wap del rivenditore autorizzato, il giocatore, previa autenticazione, preleva, installando sulla propria dotazione tecnologica (apparato telefonico cellulare) l'applicazione di gioco che identifica graficamente la lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Mercante in fiera mobile», attraverso la quale è possibile accedere al «menù di gioco».

Attivando l'applicazione si accede al menù di gioco dove risultano sempre visibili i loghi «AAMS», «Gioco sicuro» e «Gratta e Vinci mobile».

Il menù di gioco presenta i riquadri Info, Prova, Gioca, Esci e l'indicazione del prezzo della giocata.

Selezionando riquadro «Info» è possibile visualizzare informazioni sulla tipologia di gioco, sulle regole di gioco e sul pagamento delle vincite.

Selezionando il riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Selezionando il riquadro «Gioca», dopo aver effettuato identificazione mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, il giocatore può procedere all'acquisto della giocata, selezionando l'apposito riquadro «Acquista» che consente di accedere all'interfaccia di gioco per la visualizzazione della relativa rappresentazione.

Selezionando il riquadro «menù» è possibile tornare al «menù di gioco».

L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione, come di seguito descritto:

una sintesi delle regole di gioco;

il nome della lotteria («Mercante in fiera mobile»);

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

il riquadro «Info», in alto a destra, visualizzato tramite il simbolo del «Punto interrogativo» accedendo al quale è possibile prendere visione delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita:

inizialmente da due sezioni. La prima, in alto, contraddistinta dalla scritta «Scegli le tue carte», ove sono visualizzate, in scorrimento, 12 carte tra cui il giocatore ne dovrà scegliere, selezionandole, tre. La seconda, contraddistinta dalla scritta «Le tue carte»;

successivamente alla scelta delle tre carte, dalla sezione contraddistinta dalla scritta «Le carte del Banco» ove è visualizzato, in scorrimento, il dorso di sette carte sotto ognuna delle quali è riportata l'indicazione del premio corrispondente, e dalla sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue carte» ove sono riportate le tre carte selezionate, in precedenza, dal giocatore;

la visualizzazione grafica della giocata, consistente nella selezione delle tre carte («Le tue carte») tra le 12 presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «Scegli le tue carte» e nello svelamento delle carte contenute nell'area contrassegnata dalla scritta «Le carte del banco» a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Si devono scegliere, selezionandole tra le 12 carte (visualizzabili con scorrimento) presenti nella sezione dell'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Scegli le tue carte», tre carte, che andranno a costituire «Le tue carte» collocandosi nella relativa sezione dell'area di gioco. Successivamente si deve verificare se una o più de «Le tue Carte» sono presenti anche ne «Le carte del banco».

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando tra le 12 carte della sezione contraddistinta dalla scritta «Scegli le tue carte», tre carte, che andranno a costituire «Le tue carte» e scoprendo, selezionandole, «Le carte del banco» per visualizzare l'esito della giocata;

selezionando il riquadro «Scopri subito», visualizzato tramite il simbolo del «fulmine», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

Se una o più de «Le tue carte» sono presenti ne «Le carte del banco» si vince il premio o i premi corrispondenti. La vincita complessiva è data dalla somma di tutti i premi vinti.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 239.970,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 70.000 premi di € 1,00;

n. 9.000 premi di € 4,00;

n. 5.000 premi di € 5,00;

n. 3.000 premi di € 10,00;

n. 1.500 premi di € 15,00;

n. 180 premi di € 50,00;

n. 80 premi di € 64,00;

n. 60 premi di € 100,00;

n. 39 premi di € 150,00;

n. 30 premi di € 350,00;

n. 20 premi di € 500,00;

n. 1 premio di € 10.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* RISPOLI

Registrato alla Corte di conti il 31 ottobre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari,
Registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 399

08A09774

DECRETO 20 ottobre 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo mobile»

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 11-*quinquiesdeces* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che «il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle lotterie attraverso internet…nonché telefonia fissa e mobile»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 marzo 2008 che, ai fini della sperimentazione anche di nuovi canali di raccolta, ha esteso la durata della fase di sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo mobile», ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. E' indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo mobile». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Attraverso il sito internet e/o il sito wap del rivenditore autorizzato, il giocatore, previa identificazione, preleva, installando sulla propria dotazione tecnologica (apparato telefonico cellulare) l'applicazione di gioco che identifica graficamente la lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo mobile», attraverso la quale è possibile accedere al «menù di gioco».

Attivando l'applicazione si accede al menù di gioco dove risultano sempre visibili i loghi «AAMS», «Gioco sicuro» e «Gratta e Vinci mobile».

Il menù di gioco presenta i riquadri Info, Prova, Gioca, Esci e l'indicazione del prezzo della giocata.

Selezionando riquadro «Info» è possibile visualizzare informazioni sulla tipologia di gioco, sulle regole di gioco e sul pagamento delle vincite.

Selezionando il riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Selezionando il riquadro «Gioca», dopo aver effettuato identificazione mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, il giocatore può procedere all'acquisto della giocata, selezionando l'apposito riquadro «Acquista»che consente di accedere all'interfaccia di gioco per la visualizzazione della relativa rappresentazione.

Selezionando il riquadro «menù» è possibile tornare al «menù di gioco».

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione, come di seguito descritto:

una sintesi delle regole di gioco

il nome della lotteria («Sette e mezzo mobile»)

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

il riquadro «Info», in alto a destra, visualizzato tramite il simbolo del «Punto interrogativo» accedendo al quale è possibile prendere visione delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita da tre sezioni. La prima, contraddistinta dalla scritta «Banco», riproduce il dorso di due carte da gioco ognuno riportante la scritta «sette e mezzo» ed il numero «7 ½»; la seconda, contraddistinta dalla scritta «Le tue carte», riproduce il dorso di tre carte da gioco, ognuno riportante la scritta «sette e mezzo» ed il numero «7 ½»; la terza contraddistinta dalla scritta «La posta in gioco» riproduce l'immagine di alcune monete;

la visualizzazione grafica della giocata, consistente nella scoperta delle carte del «Banco», de «Le tue carte» e de «La posta in gioco» a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Il giocatore deve scoprire «La posta in gioco», le carte del«Banco» e le carte de «Le tue carte», attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando «La posta in gioco», le carte de il «Banco» e «Le tue carte»;

selezionando il riquadro «Scopri subito», visualizzato tramite il simbolo del «fulmine», mediante il quale il sistema visualizza automaticamente le carte e l'importo della posta presenti nell'area di gioco.

Se il punteggio de «Le tue carte» supera il punteggio delle carte del «Banco» e non è superiore a sette e mezzo, si vince l'importo indicato ne «La posta in gioco». Per la determinazione del punteggio gli «assi» valgono un punto; il «J», la «Q» ed il «K» valgono mezzo punto.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 480.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 480.000 giocate, ammonta ad euro € 261.680,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 57.600 premi di € 1,00

n. 28.800 premi di € 2,00

n. 6.400 premi di € 7,00

n. 2.400 premi di € 10,00

n. 1.600 premi di € 20,00

n. 876 premi di € 40,00

n. 32 premi di € 70,00

n. 2 premi di € 700,00

n. 1 premio di € 7.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* RISPOLI

Registrato alla Corte di Conti il 31 ottobre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari
Registro n. 4 - Economia e finanze, foglio n. 400

08A09773

DECRETO 20 ottobre 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Miliardario mobile».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 11-*quinquiesdeces* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che «il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle lotterie attraverso internet…nonché telefonia fissa e mobile»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 marzo 2008 che, ai fini della sperimentazione anche di nuovi canali di raccolta, ha esteso la durata della fase di sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Miliardario mobile», ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Miliardario mobile». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 5,00.

Art. 2.

1. Attraverso il sito internet e/o il sito wap del rivenditore autorizzato, il giocatore, previa identificazione, preleva, installando sulla propria dotazione tecnologica (apparato telefonico cellulare) l'applicazione di gioco che identifica graficamente la lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Miliardario mobile», attraverso la quale è possibile accedere al «menù di gioco».

Attivando l'applicazione si accede al menù di gioco dove risultano sempre visibili i loghi «AAMS», «Gioco sicuro» e «Gratta e Vinci mobile».

Il menù di gioco presenta i riquadri Info, Prova, Gioca, Esci e l'indicazione del prezzo della giocata.

Selezionando riquadro «Info» è possibile visualizzare informazioni sulla tipologia di gioco, sulle regole di gioco e sul pagamento delle vincite.

Selezionando il riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Selezionando il riquadro «Gioca», dopo aver effettuato l'identificazione mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, il giocatore può procedere all'acquisto della giocata selezionando l'apposito riquadro «Acquista» che consente di accedere all'interfaccia di gioco per la visualizzazione della relativa rappresentazione.

Selezionando il riquadro «menù» è possibile tornare al «menù di gioco».

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione, come di seguito descritto:

una sintesi delle regole di gioco;

il nome della lotteria («Miliardario mobile»);

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

il riquadro «Info», in alto a destra, visualizzato tramite il simbolo del «Punto interrogativo» accedendo al quale è possibile prendere visione delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita da due sezioni. La prima, in alto, contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti», riproduce l'immagine di cinque monete contraddistinte dal simbolo «€»; la seconda, in basso, contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri», visualizzabile in due schermate successive, in ognuna delle quali è riprodotta l'immagine di cinque blocchetti di banconote;

la visualizzazione grafica della giocata, consistente nella scoperta dei numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» e dei dieci numeri, visualizzati in due schermate successive, presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri», a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita ed, in caso di vincita superiore ad € 10.000,00 delle modalità per ottenere il pagamento della stessa.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono scoprire:

i numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» selezionando le cinque monete contraddistinte dal simbolo «€»;

i numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri» selezionando i dieci blocchetti di banconote.

I dieci blocchetti di banconote contenuti nell'area «I tuoi numeri» sono visualizzati in due schermate successive. Una volta scoperti i «Numeri vincenti» ed i primi cinque numeri de «I tuoi numeri» si deve selezionare il riquadro «avanti», visualizzato tramite il simbolo di una «freccia», per accedere alla seconda schermata e selezionare i restanti cinque blocchetti di banconote per scoprire i numeri.

Se ne «I tuoi numeri» sono presenti uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Se ne «I tuoi numeri» si rinviene l'immagine di una stella si vincono 100 euro.

Se ne «I tuoi numeri» si rinviene l'immagine di un lingotto si vincono tutti i premi presenti ne «I tuoi numeri».

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando ciascuna delle cinque monete presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» e, successivamente, ciascuno dei dieci blocchetti di banconote, contenuti nella sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri» visualizzati in due schermate successive;

selezionando il riquadro «Scopri subito», visualizzato tramite il simbolo del «fulmine», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 5.562.544 di giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 5.562.544 di giocate, ammonta ad € 19.431.730,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	704.589	premi di €	5,00,
n.	407.938	premi di €	10,00,
n.	92.695	premi di €	15,00,
n.	92.709	premi di €	20,00,
n.	46.330	premi di €	25,00,
n.	24.135	premi di €	50,00,
n.	18.538	premi di €	100,00,
n.	2.780	premi di €	500,00,
n.	926	premi di €	1.000,00,
n.	115	premi di €	10.000,00,
n.	4	premi di €	100.000,00,
n.	1	premio di €	500.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a 10.000,00 euro il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente, rilevabili entrambi dal sito internet del rivenditore autorizzato;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede a inoltrare al Consorzio lotterie nazionali la richiesta del giocatore per ottenere il pagamento della vincita, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2008
Ufficio di controllo atti Ministero economico-finanziari
Registro n.4, Economia e finanze, foglio n. 398

08A09775

DECRETO 20 ottobre 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale mobile».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 11-*quinquiesdeces* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che «il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle lotterie attraverso internet…nonché telefonia fissa e mobile»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 marzo 2008 che, ai fini della sperimentazione anche di nuovi canali di raccolta, ha esteso la durata della fase di sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale mobile», ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale mobile». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 0,50.

Art. 2.

1. Attraverso il sito internet e/o il sito wap del rivenditore autorizzato, il giocatore, previa autenticazione, preleva, installando sulla propria dotazione tecnologica (apparato telefonico cellulare) l'applicazione di gioco che identifica graficamente la lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scala reale mobile», attraverso la quale è possibile accedere al «menù di gioco».

Attivando l'applicazione si accede al menù di gioco dove risultano sempre visibili i loghi «AAMS», «Gioco sicuro» e «Gratta e Vinci mobile».

Il menù di gioco presenta i riquadri Info, Prova, Gioca, Esci e l'indicazione del prezzo della giocata.

Selezionando il riquadro «Info» è possibile visualizzare informazioni sulla tipologia di gioco, sulle regole di gioco e sul pagamento delle vincite.

Selezionando il riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Selezionando il riquadro «Gioca», dopo aver effettuato l'identificazione mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, il giocatore può procedere all'acquisto della giocata, selezionando l'apposito riquadro «Acquista» che consente di accedere all'interfaccia di gioco per la visualizzazione della relativa rappresentazione.

Selezionando il riquadro «menù» è possibile tornare al «menù di gioco».

Confermato l'acquisto della giocata è possibile.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione, come di seguito descritto:

una sintesi delle regole di gioco;

il nome della lotteria («Scala reale mobile»*)*;

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

il riquadro «Info», in alto a destra, visualizzato tramite il simbolo del «Punto interrogativo» accedendo al quale è possibile prendere visione delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita da cinque carte da gioco;

la visualizzazione grafica della giocata, consistente nella scoperta del valore delle carte, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo, a seguito della selezione del riquadro «scopri la vincita», con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Tra le cinque carte messe a disposizione si deve effettuare, il cambio delle carte non contrassegnate dalla scritta «Hold» attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando il riquadro «cambia carte» e selezionando successivamente il dorso delle carte stesse o il riquadro «scopri subito» per visualizzarne il valore;

selezionando il riquadro «Scopri subito», visualizzato tramite il simbolo del «fulmine», mediante il quale il sistema cambia automaticamente le carte e ne visualizza il valore.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

6. Le combinazioni vincenti e gli importi delle vincite corrispondenti sono di seguito descritti:

Scala reale: cinque carte consecutive dello stesso seme aventi valore crescente	€	5.000,00
Poker: quattro carte uguali di diverso seme	€	500,00
Colore: cinque carte non consecutive dello stesso seme	€	50,00
Full: tre carte, di diverso seme, uguali tra loro e altre due carte di diverso seme, uguali tra loro, ma diverse dalle precedenti	€	20,00
Scala: cinque carte consecutive di seme diverso aventi valore crescente	€	10,00
Tris: tre carte uguali di diverso seme	€	5,00
Doppia coppia: due carte, di diverso seme, uguali tra loro e, due carte, di diverso seme, uguali tra loro, ma diverse dalle precedenti	€	2,00
Coppia: due carte (tra le seguenti: «J», «Q», «K», «A») di diverso seme uguali tra loro	€	0,50

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 200.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 200.000 giocate, ammonta ad euro 75.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	46.000	premi di €	0,50
n.	10.000	premi di €	2,00
n.	2.200	premi di €	5,00
n.	800	premi di €	10,00
n.	200	premi di €	20,00
n.	30	premi di €	50,00
n.	5	premi di €	500,00
n.	1	premi di €	5.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7

del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2008

p.*Il direttore generale:* RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari
Registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 397

08A09776

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota del 13 ottobre 2008, trasmessa a mezzo messaggio telefax, con cui il Direttore della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Napoli ha comunicato che nelle prime ore della mattinata del giorno 13 ottobre 2008 si è verificato un incendio che ha interessato l'edificio del Centro direzionale presso cui sono allocati gli uffici della Commissione tributaria medesima, siti in Via Nuova Poggioreale, Torre 3;

Visto il fono n. 3965 del 13 ottobre 2008, con cui il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli, a causa di un incendio sviluppatosi ai piani 11 e 12, ha dichiarato non agibile l'intero stabile ove hanno sede gli uffici della Commissione tributaria in questione, in attesa dei lavori di verifica e di messa in sicurezza delle strutture del fabbricato e dei relativi impianti elettrici, nonché in attesa dei lavori di verifica e di ripristino della funzionalità degli ascensori posti al servizio del fabbricato medesimo, disponendo apposito transennamento atto ad interdire l'accesso e la sosta nelle aree sottostanti il pericolo;

Visto il verbale in data 13 ottobre 2008, con il quale il Servizio autonomo di Polizia locale del Comune di Napoli ha diffidato la Commissione tributaria provinciale di Napoli, nella persona del Direttore della relativa Segreteria, a non praticare i luoghi accertati come pericolanti sulla base di verifica tecnica effettuata in pari data dai Vigili del Fuoco;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2008, relativo all'accertamento del mancato funzionamento dal 13 ottobre 2008 della Commissione tributaria provinciale di Napoli - Via Nuova Poggioreale, Torre 3 - Napoli;

Visto l'ordine di servizio n. 5/2008 del 30 ottobre 2008, con cui il Direttore della Segreteria della Commissione tributaria provinciale ha adottato le prime misure organizzative per una graduale ripresa delle attività presso la Commissione tributaria regionale della Campania;

Vista la nota prot. n. 3436/2008 in data 20 novembre 2008, con cui il Comune di Napoli - Direzione Centrale VII, Sicurezza e Mobilità Urbana, Servizio Sicurezza Abitativa, ha reso noto di aver ricevuto apposita certificazione di eliminato pericolo, con cui «viene dichiarato che l'intero edificio, con esclusione delle zone interessate all'incendio del 13 ottobre 2008, risulta idoneo all'esercizio delle attività presenti nella Torre 3. Pertanto nulla osta alla ripresa delle attività della Commissione tributaria»;

Vista la comunicazione del Direttore della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Napoli relativa alla ripresa di tutte le attività della Commissione medesima presso la sede istituzionale della stessa, in Via Nuova Poggioreale - Centro Inadel - Torre 3, a partire dal 24 novembre 2008;

Sentito con nota di questo Dipartimento prot. n. 67011 del l° dicembre 2008, il Garante del contribuente per la Regione Campania, che con lettera prot. n. 3129 del 3 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Napoli dal 13 ottobre al 23 novembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore generale: LAPECORELLA

08A09803

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 giugno 2008.

Modifica del decreto 31 ottobre 2007 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 691/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2008 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 marzo 2007, ed in particolare il progetto n. 880 presentato dall' Istituto di ricerche di biologia molecolare S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1644 del 31 ottobre 2007, con il quale il progetto n. 880 presentato dall'Istituto di ricerche di biologia molecolare S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Vista la nota del 3 dicembre 2007 pervenuta in data 6 dicembre 2007 prot. n. 12256, con la quale l'azienda ha richiesto la rimodulazione del progetto comportante una modifica delle voci di costo dello stesso;

Acquisiti i supplementi istruttori da parte dell'istituto Intesa San Paolo S.p.a. e dall'esperto scientifico pervenuti in data 18 marzo 2008 prot. n. 2229 in merito alla predetta rimodulazione;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 20 marzo 2008;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1644 del 31 ottobre 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 880 presentato dall'Istituto di ricerche di biologia molecolare S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1644 del 31 ottobre 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1644 del 31 ottobre 2007, per il progetto n. 880 presentato dall'Istituto di ricerche di biologia molecolare S.p.a. è conseguentemente ridotto di euro 50.000,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 50.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 880

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 880 del 03/02/2003 Comitato del 20/03/2008
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Vaccini antitumorali

  Inizio: 01/07/2006

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 19/04/2006
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE S.P.A.

  POMEZIA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 8.000.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 8.000.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.400.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	4.600.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A09584

DECRETO 9 settembre 2008.

Modifica del decreto 26 giugno 2000, relativo al progetto Eureka E! 2130 DRESH, presentato dalla Ela Medical S.p.A. (Decreto n. 880/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2006, n. 181, istitutivo del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art.7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativa;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 9 maggio 2000, con riguardo al progetto Eureka E! 2130 - DRESH presentato dalla ELA Medical S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 419 del 26 giugno 2000, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca Eureka E! 2130 - DRESH presentato dalla ELA Medical Spa così come la proposta formulata dal CTS nella riunione del 9 maggio 2000;

Vista la nota della Banca Intesa SanPaolo, del 29 febbraio 2008 prot. n. 4725 con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10% per la cooperazione con partner di altri Stati membri U.E., non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 419 del 26 giugno 2000;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto di cooperazione internazionale Eureka E! 2130 – DRESH «Sviluppo e ricerca segnali elettrocardiografici holter» presentato dalla ELA Medical S.p.a., contenute nel decreto dirigenziale n. 419 del 26 giugno 2000, sono modificate in quanto è soppressa la maggiorazione del 10% poiché è venuto meno il requisito della cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 419 del 26 giugno 2000, per il progetto di ricerca Eureka E! 2130 - DRESH presentato dalla ELA Medical Spa per effetto del presente decreto è fino ad € 337.866,10.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 399

08A09730

DECRETO 6 novembre 2008.

Approvazione delle proposte della Commissione FIRB (seduta del 30 aprile 2008) relative ai progetti di ricerca nazionali riconducibili al Programma IDEAS - Starting Independent Researcher Grant - dell'ERC. (Decreto n. 1161/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2006 e sono state destinati, tra l'altro, € 45.500.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 con il quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 45.045.000,00 (al netto della quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio) per il finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005;

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007 con cui è stata nominata la Commissione FIRB incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere a finanziamento;

Tenuto conto dell'iniziativa IDEAS-FIRB inserita nell'ambito del Programma europeo («IDEAS Starting Independent Researcher Grant» - dell'European Research Council-ERC) a cui hanno partecipato giovani ricercatori italiani come coordinatori e proponenti di proposte progettuali;

Visto il decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2008 - registro n. 1, foglio n. 254 - che ha disposto, tra l'altro, di destinare € 30.000.000,00, al finanziamento del programma italiano IDEAS-FIRB, (riconducibile al Programma europeo «IDEAS Starting Independent Researcher Grant») relativo a progetti di ricerca di base nazionali a valenza internazionale, coordinati da giovani ricercatori anche non strutturati presso università ed enti di ricerca;

Considerato che tra i progetti presentati da giovani ricercatori che hanno partecipato al Programma europeo IDEAS dell'ERC, n. 550 circa sono stati valutati positivamente dall'ERC medesimo, ma solo i primi 201 sono stati finanziati in prima fase, mentre in seconda fase il finanziamento è stato esteso ai progetti fino al 300° posto;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 201/Ric. del 26 febbraio 2008 («Bando per progetti nazionali riconducibili al Programma IDEAS - Starting Independent Researcher Grant - dell'ERC» - secondo le procedure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, nel limite massimo di € 30.000.000,00) che ha previsto la partecipazione di tutti i progetti (i cui proponenti-coordinatori sono giovani ricercatori che afferiscono ad organismi di ricerca nazionali) giudicati meritevoli di finanziamento dall'ERC ma non finanziati dall'ERC medesimo nella prima fase;

Tenuto conto che la Commissione nella seduta del 30 aprile 2008, dopo aver acquisito il giudizio dell'ERC, ha espresso il proprio parere positivo in merito alla finanziabilità di diciotto progetti nazionali (a valenza internazionale, i cui proponenti-coordinatori sono giovani ricercatori che afferiscono ad università ed enti di ricerca italiani) riconducibili al Programma europeo IDEAS (tre dei quali — Bacci, De Lucia e Richter — facenti parte della lista dei progetti finanziati dall'ERC nella seconda fase) a condizione che nessuno di essi sia finanziato dall'ERC;

Visto il decreto ministeriale n. 953/Ric. del 25 settembre 2008, con il quale sono stati approvati diciotto progetti, subordinandone l'ammissione a finanziamento alla verifica a carico dell'Ufficio IV dell'assenza di finanziamento da parte dell'ERC;

Considerato che l'Ufficio IV ha verificato che quindici progetti non hanno ricevuto il finanziamento da parte dell'ERC mentre, dei tre progetti finanziati in seconda fase, ha riscontrato che Richter ha rinunciato al finanziamento da parte dell'ERC, mentre Bacci e De Lucia, a seguito dell'ammissibilità del loro progetto da parte dell'ERC, hanno ritirato la loro domanda presso il MIUR;

Considerato che il contributo MIUR relativo ai sedici progetti valutati positivamente dalla Commissione e non finanziati dall'ERC è di € 19.520.860,00;

Visti i progetti e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 201/Ric. del 26 febbraio 2008;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Considerato che il contributo MIUR previsto per i progetti sopra menzionati ammonta complessivamente a € 19.520.860,00 e rientra pertanto nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al decreto di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006;

Ritenuta la necessità di procedere, per i sedici progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui agli articoli 1 e 2 del predetto decreto ministeriale n. 953/Ric. del 25 settembre 2008 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

PROGETTI NAZIONALI RICONDUCIBILI AL PROGRAMMA IDEAS – *STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANT – DELL'ERC*

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Maria Chiara BONINI RBID08BKZ2	**Fondazione Monte Tabor**	**60**	**N°1**	**1.673.571**	**1.230.000**
			Fondazione Monte Tabor (Bonini)	1.673.571	1.230.000
Stefano CASOLA RBID08KFWB	**IFOM**	**60**	**N°1**	**1.838.800**	**1.401.160**
			IFOM (Casola)	1.838.800	1.401.160
Antonio COSTANZO RBID08W2TR	**Università Roma Tor Vergata**	**60**	**N°2**	**2.309.816**	**1.746.628**
			Università Tor Vergata (Costanzo)	1.602.283	1.181.598
			CNR (Selci)	707.533	565.030
Marcello Edoardo DELITALA RBID08PP3J	**Politecnico di Torino**	**60**	**N°1**	**747.411**	**593.748**
			Politecnico di Torino (Delitala)	747.411	593.748
Guido FAVIA RBID082MLZ	**Univ. Camerino**	**36**	**N°1**	**712.501**	**566.251**
			Univ. Camerino (Favia)	712.501	**566.251**
Vittorio GIOVANNETTI RBID08B3FM	**Scuola Normale Sup. di Pisa**	**60**	**N°1**	**1.661.765**	**1.235.236**
			Scuola Normale Sup. di Pisa (Giovannetti)	**1.661.765**	**1.235.236**
Jed KAPLAN RBID08LNFJ	**CNR**	**36**	**N°1**	**1.885.800**	**1.410.060**
			CNR (Kaplan)	1.885.800	1.410.060
Andrea MALCHIODI RBID08X97A	**SISSA**	**48**	**N°3**	**1.017.000**	**831.600**
			Sissa (Malchiodi)	376.000	303.100
			Univ.Roma Tor Vergata (Tarantello)	413.000	329.000
			Scuola Normale Superiore di Pisa (Mantegazza)	228.000	199.500

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Antonio MOSCHETTA RBID08C9N7	**Consorzio Mario Negri Sud**	**60**	**N°1**	**2.520.000**	**1.848.000**
			Consorzio Mario Negri Sud (Moschetta)	2.520.000	1.848.000
Fabio NOBILE RBID08223Z	**Poilitecnico di Milano**	**48**	**N°1**	**750.000**	**561.000**
			Politecnico di Milano (Nobile)	750.000	561.000
Jerzy Roch NOFER RBID08777T	**Univ. Modena e Reggio Emilia**	**48**	**N°1**	**1.081.035**	**850.325**
			Univ. Modena e Reggio Emilia (Nofer)	1.081.035	850.325
Roberto POLA RBID08MAFS	**Univ.Cattolica Sacro Cuore**	**36**	**N°1**	**1.139.000**	**842.000**
			Univ.Cattolica Sacro Cuore (Pola)	1.139.000	842.000
Andrea PUGLISI RBID08Z9JE	**CNR-INFM**	**60**	**N°1**	**1.582.160**	**1.229.012**
			CRN-INFM (Puglisi)	1.582.160	1.229.012
Sara RICHTER RBID082ATK	**Univ. Padova**	**60**	**N°4**	**2.696.366**	**1.997.256**
			Univ. Padova (Richter)	1.025.080	753.556
			Univ. Magna Graecia-Catanzaro (Alcaro)	350.000	263.000
			Uni.Pavia (Freccero)	658.286	480.600
			Istituto Naz.Studio e Cura Tumori (Zaffaroni)	663.000	500.100
Patrizia ROVERE QUERINI RBID08XJ93	**Fondazione Monte Tabor**	**60**	**N°1**	**1.590.202**	**1.191.141**
			Fondazione Monte Tabor (Rovere Querini)	1.590.202	1.191.141
Giuseppe SANSONE RBID08CRXK	**Politecnico di Milano**	**60**	**N°2**	**2.720.919**	**1.987.443**
			Politecnico di Milano (Sansone)	2.214.493	1.591.545
			CNR-INFM (Poletto)	506.426	395.898

2. L'importo di € 19.520.860,00 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al seguente decreto:

decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 - Capitolo FIRB 7256 (attuale Capitolo 7245) - (Rif. decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007 di variazione destinazione di risorse previste dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006) - Impegno registrato al n. 810/002 - Esercizio finanziario 2007 - Esercizio di provenienza 2006.

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (in seguito MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 25 settembre 2008 data del decreto ministeriale n. 953/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei

contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per tutte le unità di ricerca afferenti ad imprese l'erogazione del contributo sarà altresì subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, (dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2007 - serie generale - n. 160, per l'assolvimento del cosidetto «impegno Deggendorf».

5. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

6. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del C.C.I.A.A. aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A09671

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sofía Lucía Solance Garcìa, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sofía Lucía Solance García;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa ai titoli di formazione sottoindicati;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito il «Certificado Academico Oficial» per la lingua italiana, rilasciato il 2 agosto 2007 dalla «Escuela Oficial de Idiomas» di Bilbao - durata legale cinque anni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. I titoli di formazione professionale:

«Titulo Universitario Oficial de Maestra .- especialidad en Lengua Extraniera», conseguito il mese di giugno 1999 presso la Universidad del País Vasco di Bilbao (Spagna);

«Licenciada en Psicopedagogia», conseguito il 4 ottobre 2002 presso la Universidad de Deusto di Bilbao (Spagna);

«Curso de Especialización en Necesidades Educativas Especiales» rilasciato in data 25 novembre 2004 dall'Universidad de Deusto di Bilbao (Spagna), posseduti dalla prof.ssa Sofía Lucía Solance Garcia, cittadina spagnola nata a Bilbao (Spagna) il 13 dicembre 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria con specializzazione in lingua straniera inglese e spagnolo e con specializzazione nel sostegno.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A09779

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 2008.

Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli nei locali delle imprese in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ed in particolare l'art. 7, comma 4;

Decretano:

Articolo unico

1. È approvato il modello di lista di controllo di cui all'allegato 1, per agevolare e rendere uniformi le procedure di controllo, nell'ambito degli accertamenti svolti nei locali delle imprese, in attuazione dell' art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

2. Nel corso delle operazioni di controllo presso la sede delle imprese, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi esaustivi, potendo l'attività di controllo riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale per il trasporto stradale
RICOZZI

Il direttore generale per l'Attività Ispettiva
PENNESI

ALLEGATO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

LISTA DI CONTROLLO relativa ai «controlli nei locali delle imprese»

Articolo 7 del decreto legislativo 4/8/2008 n. 144 (attuazione direttiva 2006/22/CE)

A. DATA E LUOGO DEL CONTROLLO

Data	Ora	Numero unità ispettive impiegate

Luogo del controllo	Comune	Provincia

B. DATI IMPRESA CONTROLLATA

Trasporto di merci ❑ Trasporto di viaggiatori ❑

Denominazione impresa ____________________

con sede a ____________________ in ____________________ n. ________

Partita Iva e/o Codice Fiscale ____________________

Dimensioni aziendali		
Piccola ❑	Media ❑	Grande ❑

C. ALTRE INFORMAZIONI

Attività nazionale ❑ Attività internazionale ❑

CCNL applicato	
Periodo controllato	
Rappresentante legale/trasgressore	
Data precedenti verbali di controllo sulla materia	
Numero carte di circolazione controllate	

D. APPARECCHIO DI CONTROLLO UTILIZZATO

Numero veicoli con tachigrafo analogico		Numero veicoli con tachigrafo digitale	

E. DIMENSIONI DELLA FLOTTA

A	1	
B	2 – 5	
C	6 – 10	
D	11 – 20	
E	21 – 50	
F	51 – 200	
G	201 – 500	
H	Oltre 500	

F. NUMERO DEI CONDUCENTI E DEI GIORNI DI LAVORO CONTROLLATI

Tipo di trasporto	Numero di conducenti controllati	Numero di giorni di lavoro controllati
I. Tipologia		
Trasporto persone		
Trasporto merci		
II. Tipologia		
Trasporto per conto terzi		
Trasporto per conto proprio		

	G. INFRAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 561/2006 E DELLA DIRETTIVA CE 2006/22/CE					
	Articolo	**Tipo di infrazione**	**Trasporto persone**		**Trasporto merci**	
			a carico del lavoratore	**a carico dell'impresa**	**a carico del lavoratore**	**a carico dell'impresa**
A	Art. 6, Reg. CE 561/2006	**Periodo di guida**				
		- Limite giornaliero				
		- Limite settimanale				
		- Limite bisettimanale				
	Art. 6, Reg. CE 561/2006	**Mancanza di dati riguardanti le altre mansioni e/o la disponibilità**				
	Art. 7, Reg. CE 561/2006	**Interruzioni**				
		- Guida oltre le 4 ore e 30 minuti senza interruzione				
		- Interruzioni troppo brevi				
	Art. 8, Reg. CE 561/2006	**Periodo di riposo**				
		- Minimo giornaliero				
		- Minimo settimanale				
	Artt. 10 e 26, Reg. CE 561/2006	**Documentazione**				
		- Conservazione per 1 anno				
		- Fogli di registrazione per i 28 giorni precedenti				
	Allegato I, Dir. 2006/22/CE	**Apparecchio di controllo**				
		- Funzionamento difettoso				
		- Abuso o manomissione				
	TOTALE (A)					
B	Art. 11, par. 3, Dir. 2006/22/CE	**Conservazione da parte dell'impresa del modulo di controllo delle assenze dei conducenti (o documentazione equipollente)**				
	Altre infrazioni Reg. CE 561/2006					
	Altre infrazioni Reg. CE 3821/1985					
	TOTALE (B)					
TOTALE (A+B)						

H. IMPORTO SANZIONI	
a carico dei conducenti	**a carico dell'impresa**

I. CONCLUSIONI E COMMENTI

L. OSSERVAZIONI VARIE

M. AUTORITÀ DI CONTROLLO		
D.P.L. – S.I.L. di appartenenza	**Nominativo ispettore del lavoro**	**Firma**

08A09782

DECRETO 4 dicembre 2008.

Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli su strada in attuazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144, ed in particolare l'art. 6, comma 6;

Decretano:

Articolo unico

1. È approvato il modello di lista di controllo di cui all'allegato 1, per agevolare e rendere uniformi le procedure di controllo, nell'ambito degli accertamenti svolti su strada, in attuazione dell' art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144.

2. Nel corso delle operazioni di controllo su strada, svolti ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l'attivita' di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale
per il trasporto stradale
RICOZZI

Il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
ROSINI

ALLEGATO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero dell'Interno

LISTA DI CONTROLLO relativa ai «controlli su strada»

Articolo 6 del decreto legislativo 4/8/2008 n. 144 (attuazione direttiva 2006/22/CE)

Polizia Stradale ☐ **Carabinieri** ☐ **Guardia di Finanza** ☐ **Polizia Municipale** ☐ **Altro organo** ☐

A. DATA E LUOGO DEL CONTROLLO				
Data	**Ora**	**Tipo strada**	**Numero**	**Km/civico**
		☐ Autostrada ☐ Strada Statale ☐ Strada Provinciale ☐ Strada Comunale ☐ Altro		
Località		**Comune**		**Provincia**

B. DATI VEICOLO		
Trasporto di merci ☐		**Trasporto di viaggiatori** ☐
Denominazione impresa ______ con sede a ______		
in ______ n. ______ Stato ______		
Immatricolazione	**Punto di partenza del viaggio**	**Punto di destinazione del viaggio**
Targa ______ Stato ______	Località ______	Località ______
Targa [1] ______ Stato ______	Stato ______	Stato ______

C. APPARECCHIO DI CONTROLLO			
Tachigrafo analogico	○	Marca	
Tachigrafo digitale	○	Marca	
Tachigrafo non installato o veicolo esente	○	Motivo	

D. DATI CONDUCENTE					
Cognome e nome ______ nato a ______ (______) il ______					
Stato di residenza ______ indirizzo ______					
identificato mediante ______					
Fogli di registrazione (cronotachigrafo analogico)		**Carta del conducente (tachigrafo digitale)**		**Carta di qualificazione (CQC)**	
Controllati	○	Controllata	○	Controllata	○
Regolari	○	Regolare	○	Regolare	○
Sono state accertate infrazioni	○	Sono state accertate infrazioni	○	Sono state accertate infrazioni	○

E. VERIFICHE EFFETTUATE				
Punti oggetto di controllo	**Regolare**	**Infrazioni**	**Articolo**	**Estremi verbale ed eventuali osservazioni**
• Periodo di guida giornaliero	○	○		
• Periodo di guida settimanale	○	○		
• Osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida	○	○		
• Interruzioni di lavoro	○	○		
• Periodo di riposo giornaliero	○	○		
• Periodo di riposo settimanale	○	○		
• Fogli di registrazione [2]	○	○		
• Dati memorizzati nella carta del conducente o nel tachigrafo digitale [2]	○	○		
• Modulo di controllo delle assenze	○	○		
• Superamenti velocità [2]	○	○		
• Velocità istantanee [3]	○	○		
• Corretto funzionamento apparecchio di controllo (manipolazioni, alterazioni, ecc.)	○	○		
• Documenti indicati art. 16, paragrafo 2, Reg. (CE) n. 561/2006 [4]	○	○		

F. AUTORITÀ DI CONTROLLO		
Comando o Ufficio di appartenenza	**Nominativo e qualifica operatori**	**Firma**

[1] Indicare la targa del rimorchio o del semirimorchio.
[2] Riferiti ai precedenti 28 giorni
[3] Registrate dall'apparecchio di controllo durante le ultime 24 ore di uso del veicolo.
[4] Estratto del registro di servizio e copia dell'orario di servizio qualora nel veicolo non risulti installato l'apparecchio di controllo ed il conducente sia addetto ad un servizio regolare passeggeri in ambito nazionale od in ambito internazionale (i cui capolinea si trovino a non più di 50 km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati membri ed il percorso complessivo non superi i 100 km).

08A09783

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 dicembre 2008.

Seconda proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla «Valeo sistemi di climatizzazione S.p.A.». (Decreto n. 75).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il sopraindicato comma 522 della legge n. 244 del 2007, concernente le riduzioni della misura dei trattamenti nei casi di proroga;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 23 giugno 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Valeo S.p.A. ed alla Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A.;

Considerato il ricorso alla seconda proroga della CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo per quaranta dipendenti in forza presso la Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A. — con decorrenza dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008 — e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Considerato il D.D.R. n. 34 del 29 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 27 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo di 45 lavoratori in forza alla Valeo sistemi di climatizzazione S.p.A.;

Considerato il D.D.R. n. 49 del 5 agosto 2008, con il quale è stata disposta la prima proroga del predetto trattamento di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, a favore di un massimo mensile di 40 lavoratori in forza presso la medesima società;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008, per un numero mensile di 40 lavoratori sospesi a zero ore con rotazione, datata 1° agosto 2008 e pervenuta l'8 agosto 2008, nonché la documentazione ad essa allegata;

Considerata l'ulteriore documentazione datata 14 novembre 2008 e pervenuta in originale il 24 novembre 2008, consistente nell'elenco dei lavoratori interessati alle sospensioni dal lavoro a rotazione;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la seconda proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 23 giugno 2008, in favore del personale della Valeo sistemi di climatizzazione S.p.A., con sede legale ed unità aziendale interessata al trattamento sita in Ferentino (Frosinone) Loc. Laghetto s.n.c., per un massimo di 40 lavoratori, sospesi a zero ore con rotazione, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008, indicati nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla società stessa.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 40 lavoratori —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al Lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A09770

DECRETO 9 dicembre 2008.

Seconda proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla «MD Service S.r.l.». (Decreto n. 76).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il sopraindicato comma 522 della legge n. 244 del 2007, concernente le riduzioni della misura dei trattamenti nei casi di proroga;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 26 giugno 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla MD Service S.r.l.;

Considerato il ricorso ai benefici della CIGS in deroga, convenuto nel suddetto accordo per un numero massimo di 32 lavoratori in forza presso la predetta società, con decorrenza dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Considerato il D.D.R. n. 31 del 29 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 20 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo di 40 lavoratori in forza alla MD Service S.r.l. e il D.D.R. n. 58 del 25 settembre 2008 con il quale è stata disposta la proroga del suddetto trattamento per un massimo di 36 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex

art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22/05/2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2008, per un numero massimo mensile di 32 lavoratori sospesi a zero ore con rotazione, pervenuta il 16 luglio 2008, nonché la documentazione ad essa allegata;

Considerata l'ulteriore documentazione datata 19 novembre 2008 e pervenuta il 27 novembre 2008, consistente in una dichiarazione di responsabilità, in una lettera d'impegno, nell'elenco dei lavoratori complessivamente interessati alle sospensioni dal lavoro e nella scheda preliminare per concessione CIGS in deroga 2008;

Considerato che la MD Service S.r.l. è stata sottoposta alle verifiche di rito in data 24 gennaio 2008 e che dalla relazione ispettiva prot. n. 1675 dell'8 febbraio 2008 non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la seconda proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la seconda proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 26 giugno 2008, in favore del personale della MD Service S.r.l., con sede legale ed unità aziendale interessata al trattamento sita in Anagni (Frosinone), Località Paduni – Casarene, per un massimo di 32 lavoratori, sospesi a zero ore con rotazione, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S..

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi richiamati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di 32 lavoratori – con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia lavoro S.p.A. ed

alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A09771

DECRETO 11 dicembre 2008.

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Chieti per il biennio 2009/2010.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del M.L.P.S. dir. gen. dei rapporti di lavoro Div. IV n. 25157 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e determinazione delle relative tariffe, e la successiva circolare M.L.P.S. n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto direttoriale del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2007;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2009-2010 da valere per la provincia di Chieti;

Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo settembre 2006-settembre 2008, del definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese. e degli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Associazioni datoriali, le Associazioni del movimento cooperativo ed acquisiti i pareri pervenuti dalle medesime;

Decreta:

Per il biennio 2009-2010 nella provincia di Chieti, per le operazioni di facchinaggio le tariffe minime orarie vengono come di seguito riderminate:

Art. 1.

Prestazioni in economia

1) Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):

A) Euro 14,40 + iva anno 2009;

B) Euro 14,90 + iva anno 20l0.

2*)* Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc. *)* dei materiali non metallici (ceramica, legno, vetro e giocattoli *)*e cartarie:

A) Euro 14,80 + iva anno 2009;

B) Euro 15,30 + iva anno 2010.

3) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi:

A) Euro 15,20 + iva anno 2009

B) Euro 16,00 + iva anno 2010.

Art. 2.

Maggiorazioni

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

25% per lavoro notturno;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno e festivo;

50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere;

30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste per lavoro notturno, festivo, notturno-festivo e inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali che degli oneri contributivi e gestionali.

Chieti, 11 dicembre 2008

Il direttore provinciale: DE PAULIS

08A09784

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione geografica protetta «Oliva Ascolana del Piceno»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 26 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2006, con il quale l'organismo «ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005;

Considerato che la regione Marche, con nota del 20 ottobre 2008, ha comunicato di confermare «ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche» quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 aprile 2006, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 26 aprile 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09798

DECRETO 28 novembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2006, con il quale l'organismo «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boidrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005;

Considerato che il Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «Check Frut S.r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Frut Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell' autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 dicembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09799

DECRETO 3 dicembre 2008.

Conferimento al Consorzio di tutela vini DOC Capriano del Colle dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Capriano del Colle».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Capriano del Colle» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 21082 del 15 ottobre 2008 della giunta regionale - Direzione generale agricoltura della regione Lombardia, con la quale veniva individuato il Consorzio di tutela dei vini DOC Capriano del Colle con sede in Brescia, viale Bornata, 110, quale Organismo di controllo nei confronti dei V.Q.P.R.D. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela dei vini DOC Capriano del Colle, e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela dei vini DOC Capriano del Colle istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini DOC Capriano del Colle con sede in Brescia, viale Bornata, 110, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Capriano del Colle», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela dei vini DOC Capriano del Colle autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento

del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09794

DECRETO 4 dicembre 2008.

Conferimento al Consorzio di tutela dei vini DOC Garda Classico, Garda Bresciano e San Martino della Battaglia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Garda sottozona Classico», «Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale dell'8 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata

riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Garda sottozona Classico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1990, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 22 giugno 1 998, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Martino della Battaglia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 20575 del 6 ottobre 2008 della giunta regionale - Direzione generale agricoltura della regione Lombardia con la quale veniva individuato il Consorzio di tutela vini DOC Garda Classico, Garda Bresciano e San Martino della Battaglia, con sede in Brescia, viale Bornata, 110, quale Organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e delle regioni Lombardia e Veneto;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela vini DOC Garda Classico, Garda Bresciano e San Martino della Battaglia, e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia e della regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela vini DOC Garda Classico, Garda Bresciano e San Martino della Battaglia istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini DOC Garda Classico, Garda Bresciano e San Martino della Battaglia, con sede in Brescia, viale Bornata, 110, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Garda sottozona Classico», «Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela vini DOC Garda Classico, Garda Bresciano e San Martino della Battaglia autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalle regioni territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09795

DECRETO 5 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, verificatisi nelle province di Verona e di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-20l3 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, grandinate dal 6 luglio 2008 al 12 luglio 2008 nelle provincia di Verona e Vicenza;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

provincia di Verona: grandinate dal 6 luglio 2008 all'8 luglio 2008 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Affi, Badia Calavena, Caprino Veronese, Costermano, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Tregnago, Verona, Vestenanova;

provincia di Vicenza: grandinate dal 6 luglio 2008 al 12 luglio 2008 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bolzano Vicentino, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A09800

DECRETO 5 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 3l9/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11 , che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della Regione Friuli Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale - piogge persistenti dal 1° maggio 2008 al 31 luglio 2008 nella provincia di Gorizia;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Gorizia: piogge persistenti dal 1° maggio 2008 al 31 luglio 2008 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, San Floriano del Collio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A09802

DECRETO 5 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti, Cuneo e di Torino.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 6 luglio 2008 nella provincia di Torino;

piogge alluvionali dal 6 luglio 2008 al 14 luglio 2008 nelle province di Asti e Cuneo;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Asti: piogge alluvionali dal 6 luglio 2008 al 13 luglio 2008 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cellarengo, Cisterna D'Asti, Ferrere, Portacomaro, San Damiano D'Asti, Tigliole, Valfenera, Villanova D'Asti;

Cuneo:

piogge alluvionali dal 13 luglio 2008 al 14 luglio 2008 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Margarita, Mondovì, Morozzo, Saluzzo;

piogge alluvionali dal 13 luglio 2008 al 14 luglio 2008 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Beinette.

Torino: tromba d'aria del 6 luglio 2008 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Carignano, Carmagnola, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Pralormo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A09801

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2008.

Disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi. (Deliberazione n. 785).

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*";

Viste, in particolare, le disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi, contenute nell'articolo 14, commi 6, 7, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, contenente il Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui debbono essere uniformati i fondi comuni di investimento, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, contenente il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata l'esigenza di assicurare il buon funzionamento dei fondi speculativi, salvaguardando l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, in situazioni di eccezionale tensione di liquidità nei mercati finanziari;

EMANA

L'unito Regolamento contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore generale: SACCOMANNI

Regolamento contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185

1. Premessa

La crisi finanziaria, negli ultimi mesi, ha investito a livello mondiale anche il settore del risparmio gestito, determinando generalizzate diminuzioni di valore dei fondi comuni, tensioni di liquidità, problemi di valutazione degli attivi in portafoglio, elevati flussi di riscatti. Il comparto degli *hedge funds* è risultato tra i più colpiti: molti fondi internazionali, per fronteggiare l'aumento delle domande di rimborso e la crescita delle attività illiquide in portafoglio, hanno attivato specifiche misure previste nei propri regolamenti, dirette, da un lato, a dilazionare i flussi di rimborso (cc.dd. *gates*) e, dall'altro, a trasferire le porzioni illiquide del portafoglio in appositi veicoli (cc.dd. *side-pockets*). In alcuni ordinamenti è stata espressamente prevista la possibilità per i gestori di fondi *hedge* di ricorrere a tali misure.

Anche a livello nazionale, il grado di liquidità dei fondi speculativi, rappresentati prevalentemente da fondi di fondi *hedge*, è andato, nelle ultime settimane, progressivamente deteriorandosi, per effetto sia del consistente aumento delle domande di riscatto, sia dell'attivazione di *gates* o *side-pockets* da parte dei fondi *hedge* esteri presenti nei portafogli dei fondi italiani.

In tale contesto, la previsione di specifici strumenti, diversi dalla liquidazione del fondo, per fare fronte a situazioni di mercato eccezionali, caratterizzate da scarsa liquidità ed elevata volatilità, è necessaria per permettere alle SGR di modulare le richieste di rimborso delle quote dei fondi nel rispetto dell'interesse e della parità di trattamento dei partecipanti.

A tal fine, l'art. 14 del decreto legge n. 185/08 (di seguito, "d.l.") consente, sino al 31 dicembre 2009, alle società di gestione di modificare i regolamenti di gestione dei fondi speculativi, con efficacia immediata, introducendo misure volte a graduare i rimborsi in presenza di flussi netti di riscatto di ammontare superiore a determinate soglie (cc.dd. *gates*) o a trasferire le attività illiquide del fondo in un nuovo organismo di tipo chiuso appositamente costituito (c.d. *side-pocket*), nel caso in cui la cessione di tali attività può pregiudicare l'interesse dei partecipanti.

Nei seguenti paragrafi sono definite, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del d.l., le disposizione di attuazione del medesimo decreto, che riguardano: i) le caratteristiche dei fondi chiusi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi (*side-pockets)*; ii) la definizione di attività illiquide; iii) le situazioni in cui per effetto delle misure previste dal decreto il valore delle quote dei fondi speculativi detenute dai partecipanti si riducano al di sotto della soglia minima di 500 mila euro; iv) le procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi speculativi che introducono *gates* o *side pockets* e per l'approvazione del regolamento di questi ultimi. Inoltre, tenuto conto che l'articolo 14, comma 8, del d.l. abroga il numero massimo di partecipanti ai fondi speculativi, previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228/1999, sono fornite indicazioni relative alle procedure per effettuare le modifiche dei regolamenti dei fondi speculativi volte a eliminare tale limite e le operazioni di fusione tra fondi speculativi connesse con l'eliminazione del medesimo limite.

2. Fondi chiusi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi (*side-pockets*)

In circostanze di mercato eccezionali, l'improvvisa riduzione del grado di liquidità delle attività detenute nei portafogli dei fondi, associata a elevate richieste di rimborso delle quote, può avere conseguenze negative per la gestione dei fondi, secondo il migliore interesse dei partecipanti: le SGR potrebbero, infatti, incontrare difficoltà a rimborsare i clienti ed essere costrette a smobilizzare le attività illiquide in assenza di un mercato che assicuri la formazione di prezzi affidabili.

In tali casi, per non pregiudicare l'interesse dei partecipanti, l'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l. consente alle società di gestione, sino al 31 dicembre 2009, di trasferire le attività illiquide del fondo speculativo in un fondo comune di investimento di tipo chiuso appositamente istituito (*side-pocket*). L'operazione è realizzata attraverso la scissione parziale del fondo speculativo, a seguito della quale le attività liquide continuano a essere detenute nel fondo speculativo, mentre quelle illiquide sono trasferite nel nuovo organismo. I partecipanti al fondo speculativo ricevono un numero di quote del fondo chiuso uguale a quello che detengono nel fondo speculativo.

In base al meccanismo di funzionamento del *side-pocket*, i partecipanti al fondo speculativo - le cui domande di rimborso non siano state regolate o liquidate prima della costituzione del nuovo veicolo - sono rimborsati, in proporzione alle attività trasferite nel *side-pocket*, in parte in denaro e in parte attraverso quote del nuovo fondo.

Il fondo speculativo, ridimensionato, ma liquido, continua a svolgere la propria attività secondo la politica di investimento prevista nel regolamento di gestione, mentre il fondo chiuso non può emettere nuove quote ed è gestito in un'ottica di smobilizzo delle attività illiquide detenute, procedendo ai rimborsi delle quote via via che le attività sono liquidate.

Fermo restando quanto previsto nell'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l., i fondi chiusi costituiti dalle SGR per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi, hanno le seguenti caratteristiche:

Natura del fondo: i fondi costituiti ai sensi dell'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l. sono fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Le SGR che gestiscono il fondo speculativo oggetto della scissione possono istituire il fondo chiuso anche se non hanno comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di modificare la propria operatività (estendendola alla gestione di fondi di natura diversa da quella speculativa), secondo quanto previsto dal Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, par. 4, del Regolamento sulla gestione collettiva.

Scopo: il fondo ha la finalità esclusiva di liquidare le attività detenute, secondo un piano di smobilizzo approvato dall'organo amministrativo della SGR. Il piano prevede la durata del *side-pocket*, entro cui dovranno essere rimborsate le quote del fondo, e le modalità con cui sono effettuati i rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti. La circostanza che le quote emesse dal fondo chiuso siano attribuite ai partecipanti del fondo speculativo oggetto di scissione comporta che i beneficiari delle attività oggetto dell'operazione di scissione continuano ad essere i medesimi partecipanti al fondo speculativo ([1]).

([1]) Il trasferimento al fondo chiuso degli OICR illiquidi detenuti dal fondo speculativo realizza un mutamento formale di proprietà, in quanto cambia il fondo detentore, ma restano invariati i beneficiari "sostanziali" (posto che i partecipanti al fondo chiuso e al fondo speculativo coincidono). In alcune giurisdizioni tale operazione può comportare una registrazione presso l'amministratore del fondo di "*change of nomimee*" del "*beneficial owner*" e non di "*change of beneficial ownership*".

Operatività: il fondo non può effettuare investimenti; esso può detenere disponibilità liquide - diverse da quelle finalizzate al rimborso delle quote - esclusivamente per far fronte alle spese di pertinenza del fondo e per effettuare operazioni di copertura dei rischi. È ammessa l'assunzione di prestiti, della durata massima di 6 mesi, di importo massimo pari al 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per far fronte a temporanei sfasamenti di cassa . Per far fronte alle spese del fondo, la delibera di scissione parziale del fondo speculativo, può prevedere il trasferimento al fondo chiuso di una riserva di liquidità di importo limitato. Il fondo chiuso non può effettuare operazioni di fusione con altri fondi.

Regime delle spese: al fondo sono imputabili esclusivamente: i costi inerenti alla dismissione delle attività; il compenso della banca depositaria; le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei fondi (compreso quello finale di liquidazione); gli oneri finanziari e le spese per i prestiti assunti dal fondo; le spese dei prospetti periodici del fondo; gli oneri fiscali di pertinenza del fondo. La SGR non può percepire un compenso per la gestione del fondo; sono ammessi il recupero dei costi relativi all'amministrazione delle attività del fondo e la partecipazione della SGR al risultato della liquidazione, rappresentato dall'eventuale differenza positiva tra l'importo realizzato dalla dismissione dei beni e il valore netto delle attività illiquide trasferite al fondo, calcolato come somma dei valori a cui il fondo speculativo cedente aveva acquistato tali attività, aumentato di un tasso di rendimento annuo pari almeno al tasso di interesse privo di rischio.

Istituzione del fondo: l'organo amministrativo della SGR:

- illustra le ragioni per le quali, per salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, è opportuno il trasferimento delle attività illiquide del fondo speculativo nel fondo chiuso destinato allo smobilizzo di tali attività. La delibera evidenzia i benefici attesi dall'operazione rispetto alle ipotesi alternative di proseguire la gestione unitaria del fondo speculativo o di liquidarlo;
- approva il regolamento del fondo chiuso;
- determina, sulla base dei criteri stabiliti nel successivo punto 3, le attività illiquide da trasferire al nuovo organismo;
- delibera la scissione parziale del fondo speculativo e il trasferimento delle relative attività illiquide al fondo chiuso appositamente istituito;
- definisce – in linea con quanto previsto nel Titolo V, Capitolo IV (*Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota*) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio – i criteri di valutazione delle attività illiquide. Tali criteri, sottoposti a verifica da parte della funzione di gestione del rischio, sono condivisi dal collegio sindacale e dalla società di revisione del fondo speculativo. La SGR può fare ricorso a perizie realizzate da esperti indipendenti, senza oneri per il fondo;
- approva il piano di smobilizzo delle attività illiquide trasferite al *side-pocket*;
- approva la relazione sulla istituzione del *side-pocket* da inviare ai partecipanti al fondo speculativo oggetto della scissione parziale; la relazione illustra sinteticamente:
  - le motivazioni dell'operazione;
  - le attività illiquide trasferite al fondo chiuso e i criteri di individuazione delle stesse;
  - le caratteristiche principali (durata, spese, rimborsi parziali, ecc.) del fondo chiuso e il piano per lo smobilizzo delle attività illiquide. Alla relazione è allegato il regolamento del fondo chiuso;
  - le fasi in cui si realizza l'operazione.

Comunicazione ai partecipanti: la SGR comunica tempestivamente ai partecipanti al fondo speculativo la decisione di istituire il *side-pocket* e trasmette agli stessi la relazione sulla istituzione del *side-pocket*.

Per quanto non diversamente disposto, si applica, in quanto compatibile, il Titolo V (*Organismi di investimento collettivo del risparmio*) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

3. Attività illiquide

La classificazione degli strumenti finanziari e degli altri beni (incluso il risparmio di imposta) tra le attività illiquide, oggetto di trasferimento nel *side-pocket*, è rimessa al prudente apprezzamento della SGR, avute presenti le finalità di non compromettere l'obbligo del fondo speculativo di rimborsare le quote secondo le modalità previste dal regolamento e di non pregiudicare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti.

In tal senso, nell'individuare le attività illiquide, le SGR valutano la liquidità complessiva del fondo tenuto conto di molteplici fattori, relativi alla liquidità degli strumenti finanziari in portafoglio, alle caratteristiche del fondo e alle condizioni generali del mercato dove sono trattati gli strumenti finanziari detenuti dal fondo.

Circa il grado di liquidità degli strumenti finanziari del fondo, le SGR fanno riferimento ai seguenti criteri generali:

- per gli investimenti in quote di OICR o in veicoli di investimento assimilabili, rilevano: la sospensione non temporanea del calcolo del valore della quota; la sospensione parziale o totale dei rimborsi (ivi compresa l'attivazione di modalità di sospensione parziale del rimborso delle quote del fondo, di seguito *gates*); la liquidazione del fondo; l'istituzione di *side-pockets* o di meccanismi analoghi; la modifica della periodicità di rimborso delle quote con la determinazione di una frequenza incompatibile con l'esigenza di assicurare il rimborso delle quote del fondo speculativo alle scadenze previste dal regolamento; la flessione del valore delle quote dipendente dalla presenza nel portafoglio del fondo *target* di attività illiquide per le quali il mercato non esprime prezzi affidabili. Tali circostanze possono essere accertate anche nell'ambito del processo di *due diligence* e di monitoraggio degli investimenti effettuato dalla SGR che gestisce il fondo speculativo;
- per gli altri strumenti finanziari, gli indicatori da prendere in considerazione attengono: i) ai volumi, alla frequenza e all'entità degli scambi; ii) all'oggettività dei prezzi e all'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato; iii) all'andamento – all'interno di un lasso temporale congruo (es.: 30 giorni) – dei prezzi di acquisto e di vendita e alla comparabilità degli stessi; iv) alla diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili.

  Rilevano, in particolare, l'assenza prolungata di prezzi significativi o di transazioni nei mercati di riferimento, che impediscono la corretta valorizzazione degli strumenti finanziari con la frequenza richiesta per calcolare il valore delle quote del fondo speculativo o il loro smobilizzo in tempi compatibili con gli obblighi di rimborso delle medesime quote.

Nel caso in cui mutino le circostanze in base alle quali la SGR ha considerato illiquide determinate attività, trasferendole al fondo chiuso, l'organo amministrativo della SGR può, se consentito dai regolamenti dei fondi, deliberare il trasferimento delle stesse al fondo speculativo originario o ad altro fondo gestito dalla medesima SGR, illustrando analiticamente: le circostanze che hanno fatto venire meno l'illiquidità dell'attività; le ragioni del nuovo trasferimento; i criteri di valutazione dell'attività, coerenti con quelli indicati nel Titolo V, Capitolo IV (*Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota*), del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

4. Valore delle quote dei fondi speculativi

Le misure previste dal d.l. possono determinare la diminuzione del numero di quote detenute dai partecipanti al di sotto di quello corrispondente, all'atto della prima sottoscrizione delle quote, all'importo di sottoscrizione minimo di 500 mila euro, previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228/99.

In tali casi, tenuto conto che la riduzione del valore della partecipazione al fondo è determinata da circostanze indipendenti dalla volontà del partecipante:

- ove tale situazione sia stata determinata per l'attivazione di un *gate*, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente per le scadenze successive fino al completo rimborso, salvo il caso in cui il partecipante successivamente sottoscriva un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima;
- nel caso in cui la riduzione del valore della partecipazione al di sotto del valore minimo sia stata determinata per la scissione parziale del fondo speculativo, il partecipante non è tenuto a reintegrare la propria partecipazione sino al minino prescritto dalle citate disposizioni.

5. Procedimenti per: i) la modifica dei regolamenti dei fondi speculativi per l'introduzione di *gates* e di *side-pockets* e l'eliminazione del numero massimo di partecipanti; ii) l'istituzione dei fondi chiusi per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi; iii) la fusione di fondi speculativi

Le modifiche dei regolamenti dei fondi speculativi volte a introdurre le misure previste dall'art. 14, comma 6, del d.l. (*gates* e *side-pockets*) sono approvate secondo i procedimenti previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come integrato dall'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007.

Le modifiche ai regolamenti sono approvate secondo la procedura di approvazione in via generale, disciplinata nelle citate disposizioni, ove siano adottate le formulazioni standard indicate nell'allegato 1.

Nel caso in cui le SGR intendano avvalersi, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del d.l., della possibilità di rendere applicabili le modifiche regolamentari volte a introdurre le misure previste dal comma 6 del medesimo art. 14 alle domande di rimborso non ancora regolate o liquidate, la relativa delibera di approvazione indica tale intendimento e specifica le ragioni per le quali la SGR ritiene che l'applicazione retroattiva di tali modifiche risponda all'interesse dei partecipanti, anche avendo presente l'esigenza di assicurare la parità di trattamento dei medesimi. Successivamente al 31 dicembre 2009 le clausole volte a introdurre *gates* e *side-pockets* nei regolamenti dei fondi speculativi non potranno essere applicate con efficacia immediata, né alle domande di rimborso non ancora regolate o liquidate.

Il regolamento del fondo chiuso per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi (*side-pocket*) è approvato secondo i procedimenti previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come integrato dall'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007. Lo stesso è approvato secondo la procedura di approvazione in via generale, disciplinata nelle citate disposizioni, ove sia redatto secondo le formulazioni standard indicate nell'allegato 2 e la banca depositaria sia la stessa del fondo speculativo scisso.

Le modifiche ai regolamenti dei fondi speculativi volte a eliminare il numero massimo dei partecipanti ai fondi, previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228/1999 e abrogato dall'art. 14, comma 8, del d.l., sono approvate dalla Banca d'Italia in via generale,

secondo il procedimento previsto dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come integrato dall'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007.

Le operazioni di fusione tra fondi speculativi gestiti dalla medesima SGR, motivate dall'esigenza di razionalizzare la gamma dei fondi gestiti a seguito della abrogazione del numero massimo di partecipanti agli stessi (art. 14, comma 8, del decreto), possono essere realizzate senza essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia (cfr. Titolo V, Capitolo V, Sezione II, par. 2) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedura di fusione tra fondi.

ALLEGATO *1*

Allegato 1

***Gate* (cancello)**

“In ogni giorno di rimborso, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo (cancello), la SGR, al fine di evitare smobilizzi tali da pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore almeno pari all’ammontare del cancello, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. L’ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso alla quale è data esecuzione a termini di regolamento il successivo giorno di rimborso, comunque entro i limiti del cancello. La SGR comunica tempestivamente tale intenzione ai partecipanti. Ove, a seguito della sospensione proporzionale, un partecipante si trovi a detenere quote per un valore inferiore al minimo previsto dall’art. 16, comma 3, del D.M. 228/99, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente alle scadenze successive fino al completo rimborso, salvo successiva sottoscrizione per un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima.”

Fondo chiuso per lo smobilizzo delle attività illiquide del fondo speculativo (*side-pocket*)

“Nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l’interesse dei partecipanti e la possibilità di proseguire in modo ordinato la gestione del fondo, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 6, del decreto legge n. 185/08 e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.”

ALLEGATO *2*

FONDO SIDE-POCKET

Articolo 1 – Denominazione del Fondo

1. La . . . . SGR. p.a., con sede in . . . . (di seguito anche "la Società di Gestione"), con delibera del consiglio di amministrazione [2] del . . . . ha istituito il fondo comune d'investimento mobiliare chiuso denominato *"XXXX – Side-Pocket"* (di seguito "il Fondo"), originato dalla scissione di parte del patrimonio del fondo speculativo "XXXX" (Fondo Origine).

Articolo 2 - Forma e natura del Fondo

1. Il Fondo è di tipo chiuso; il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti alla scadenza del Fondo ovvero nel corso della sua durata mediante rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l. n. 185 del 28/11/2008 e relative norme di conversione e attuazione. Non possono essere effettuate nuove emissioni di quote.

Articolo 3 – Durata del Fondo

1. La durata del Fondo, commisurata al tempo necessario a procedere allo smobilizzo del patrimonio, è fissata in ….. (……) anni dalla data di approvazione del regolamento.
2. *[**eventuale**: Alla scadenza del termine di durata del Fondo, la Società di Gestione può richiedere alla Banca d'Italia, nell'interesse dei partecipanti, la proroga della durata del Fondo per un periodo di durata non superiore a 3 (tre) anni al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti del Fondo.]*

[2] Nel caso la SGR adotti il sistema dualistico, per consiglio di amministrazione si intende il consiglio di gestione (cfr. art. 2409-*novies* del codice civile).

Articolo 4 – Scopo del Fondo

1. Il Fondo gestisce le attività attribuitegli a seguito della scissione del Fondo Origine, allo scopo della loro liquidazione e di ripartirne il risultato netto tra i partecipanti.

Articolo 5 – Caratteristiche del Fondo

5.1 Oggetto dell'investimento

1. Il patrimonio del Fondo è costituito dalle attività illiquide, dalla liquidità e dai beni (di seguito, beni) provenienti dalla scissione del Fondo Origine, individuati nella delibera del…del consiglio di amministrazione della Società di Gestione. Tali beni consistono: [*inserire un elenco delle tipologie di beni attribuiti al Fondo, per categorie sufficientemente rappresentative*].

   La Società di Gestione predispone e mette a disposizione dei partecipanti un elenco completo dei beni attribuiti al fondo.
2. Ove compresi nei beni attribuiti in sede di scissione, il Fondo può detenere parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati).
3. Il Fondo può:
   - compiere le operazioni necessarie a liquidare le proprie attività;
   - negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima Società di Gestione;
   - utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura del rischio.
4. Il Fondo, alle condizioni e nei limiti definiti dalle vigenti disposizioni, ha facoltà di:
   a. detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide;
   b. assumere finanziamenti unicamente per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dovute a sfasamenti di tesoreria.

5.2 Destinatari delle quote

1. Le quote del fondo sono destinate ai partecipanti del Fondo Origine all'atto dell'operazione di scissione che ha determinato la costituzione del patrimonio del Fondo.

5.3 Ammontare del Fondo

1. L’ammontare del Fondo è fissato in Euro …... Il valore effettivo del patrimonio del Fondo è stato individuato tenendo conto del valore delle attribuzioni effettuate in sede di scissione del Fondo Origine.

[5.4 Proventi della gestione (eventuale)

1. La Società di Gestione ha facoltà, sulla base del prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione, di procedere annualmente alla distribuzione, anche parziale, dei proventi effettivamente conseguiti e risultanti dal rendiconto approvato.

2. La Società di Gestione informa della distribuzione di proventi mediante comunicazione scritta inviata a ciascun partecipante indicante i proventi oggetto di distribuzione, l’ammontare che si intende distribuire, l’importo distribuito per ogni quota, le modalità di riscossione delle somme tramite la Banca Depositaria.]

Articolo 6 – La Società di Gestione

1. La . . . . S.G.R. p.a. con sede in . . . . (di seguito anche “la Società di Gestione”) iscritta al n.° ….. dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58, è la società che gestisce il Fondo.
2. Il consiglio di amministrazione è l’organo responsabile dell’attività di gestione e, come tale, stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione dello scopo del Fondo, determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati, verificandone periodicamente l’adeguatezza.
3. La Società di Gestione provvede, nell’interesse dei partecipanti, alle alienazioni, alle negoziazioni, all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel Fondo, e ad ogni altra attività di gestione.

Articolo 7 – Banca Depositaria

1. La Banca Depositaria (di seguito anche “la Banca”) è . . . . con sede in . . . ., iscritta all’albo . . . . al n. . . . .
2. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso (parziale ovvero in sede di liquidazione del Fondo) delle quote di partecipazione sono espletate dalla Banca presso . . . .
3. La Banca, sotto la propria responsabilità e previo assenso scritto della Società di Gestione, per la custodia dei valori del Fondo può avvalersi di sub-depositari scelti

nell'ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. ***[(Eventuale)*** *La banca depositaria è incaricata di calcolare il valore delle quote del Fondo.]*

Articolo 8 – Certificati di partecipazione

1. Le quote, tutte di uguale valore e di uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore, messi a disposizione dei partecipanti dalla Banca Depositaria entro ... giorni dal regolamento dell'operazione di scissione.
2. La titolarità o il possesso di certificati rappresentativi di quote del Fondo comporta in ogni caso l'accettazione del regolamento del Fondo.
3. L'investitore può ottenere in qualsiasi momento la trasformazione dei certificati da nominativo al portatore e viceversa ovvero il loro frazionamento o raggruppamento.
4. In alternativa all'emissione di certificati singoli è previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per i singoli investitori. A tal fine le quote possono essere contrassegnate anche con un semplice codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la Banca di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. L'investitore può in ogni momento richiedere l'emissione del certificato singolo; la Banca può procedere, senza oneri per l'investitore e per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori.

Articolo 9 – Partecipazione al Fondo

9.1 Attribuzione delle quote

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso l'assegnazione a ciascun partecipante del Fondo Origine delle quote del Fondo emesse a fronte del patrimonio attribuito a seguito dell'operazione di scissione dedicata.
2. A ciascun partecipante è attribuito un numero di quote del Fondo pari a quelle detenute nel Fondo Origine.
3. Il valore unitario iniziale di ciascuna quota di partecipazione al Fondo viene determinato in sede di scissione del Fondo Origine, in base al valore dei beni attribuiti al Fondo. Tale valore è comunicato ai partecipanti in uno con l'operazione di scissione.

4. Non possono essere effettuate nuove emissioni di quote.
5. I partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute previa comunicazione alla Società di Gestione.

9.2 Rimborso delle quote

1. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti alla scadenza del Fondo.
2. La Società di Gestione procede, nell'interesse dei partecipanti, ad effettuare prima della scadenza del Fondo rimborsi parziali pro-quota a fronte della graduale dismissione del patrimonio. In questa ipotesi, la Società di Gestione informa gli investitori con una comunicazione indicante il controvalore rimborsato.
2. I rimborsi vengono eseguiti dalla Banca Depositaria.
3. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso a carico della Società di Gestione si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento.
4. Le somme non riscosse entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di rimborso vengono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di rimborso parziale di quote del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.
5. I diritti relativi alle somme non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.
6. Su richiesta dei partecipanti che risultino ancora titolari anche delle quote del Fondo Origine, il controvalore del rimborso delle quote del Fondo, effettuato ai sensi dei commi 1 e 2, può essere reinvestito in quote o frazioni di quote del Fondo Origine ovvero di altro fondo risultante da operazione di fusione del medesimo.

Articolo 10 – Regime delle spese

10.1 Oneri a carico del Fondo

1. Sono a carico del Fondo le seguenti spese:
   a) i costi relativi all'amministrazione del patrimonio del Fondo, in misura annua comunque non superiore al % . . . . . . (*indicare misura e parametro)*, da corrispondersi alla Società di Gestione con cadenza . . . .;

b) il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per le funzioni da essa svolte, pari al ….% del . . . . *(indicare parametro);*

c) gli oneri inerenti l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;

d) le spese di comunicazione del valore unitario delle quote del Fondo e i costi di stampa e di trasmissione dei documenti destinati al pubblico, esclusi gli oneri attinenti a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

e) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;

f) gli oneri finanziari e le spese relative ai debiti assunti dal Fondo;

g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

h) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

2. Tutti gli importi relativi a spese ed oneri a carico del Fondo sono prelevati dai conti intrattenuti dalla Società di Gestione, rubrica Fondo, presso la Banca Depositaria sulla base di ordini scritti impartiti dalla Società di Gestione alla Banca stessa.

3. Sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti, né viene considerata - ai fini del computo del compenso pagato alla SGR - la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati.

10.2 Oneri a carico della Società di Gestione

1. Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, comprese quelle connesse con le fasi propedeutiche alla scissione del Fondo Origine (quali ad esempio eventuali *due diligence* per la classificazione dei beni).

2. E' inoltre a carico della Società di Gestione ogni onere o spesa non espressamente indicato come a carico del Fondo o dei partecipanti.

10.3 Oneri a carico dei sottoscrittori

1. Sono a carico dei sottoscrittori:

   a) le spese di trasformazione dei certificati da nominativo al portatore e viceversa, in ragione di Euro …. per ogni trasformazione;

   b) le spese per la consegna di copia del regolamento successiva alla prima nella misura di Euro ….. per copia;

   c) le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle

somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che sono di volta in volta indicati al partecipante interessato;

d) le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Banca Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale, nella misura di Euro …. l'anno per ciascuna sottorubrica, addebitate all'inizio di ogni anno a partire dal 91° giorno dall'inizio delle operazioni di distribuzione o rimborso.

Articolo 11 – Calcolo e pubblicazione del valore della quota

1. La Società di Gestione ovvero la Banca Depositaria provvede, al termine di [*indicare la periodicità comunque non superiore al semestre solare di attività*], a calcolare il valore unitario della quota dividendo il valore complessivo netto del Fondo – determinato in base ai criteri di valutazione delle attività del Fondo stabiliti dalla Banca d'Italia – per il numero delle quote emesse. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai criteri di valutazione delle attività del Fondo.
2. La Società di Gestione dispone, entro … giorni dal termine di [*indicare la periodicità comunque non superiore al semestre solare di attività*], la comunicazione ai partecipanti del valore unitario della quota mediante [*indicare modalità*].
3. In caso di eventi eccezionali ed imprevedibili o qualora per le condizioni di mercato risulti inattendibile o di difficile determinazione il valore dei beni in portafoglio, il calcolo o la comunicazione del valore unitario della quota sono sospesi e la SGR informa la Banca d'Italia e i partecipanti, provvedendo appena possibile al calcolo e alla comunicazione del valore della quota.

Articolo 12 – Scritture contabili

1. Oltre alle scritture prescritte dal codice civile per le società per azioni, la Società di Gestione redige:
   a) il libro giornale del Fondo;
   b) entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, il rendiconto della gestione del Fondo accompagnato dalla relazione degli amministratori;
   c) entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre, una relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del Fondo nonché il valore unitario delle quote.

2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1 sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione entro 30 giorni dalla loro redazione.
3. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria e le sue filiali situate nei capoluoghi di regione.
4. I partecipanti al Fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.

Articolo 13 – Assemblea dei partecipanti

1. Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione delibera l'istituzione di un'Assemblea dei partecipanti del Fondo, provvedendo a disciplinarne il funzionamento secondo i principi generali stabiliti dal presente articolo.
2. L'Assemblea adotta deliberazioni vincolanti per la Società di Gestione in materia di:
   - sostituzione della Società di Gestione;
   - modifiche del Regolamento che non siano di esclusiva competenza della Società di Gestione;
   - ogni decisione che la Società di Gestione ritenga di dover sottoporre al parere vincolante dell'Assemblea dei partecipanti.
3. La convocazione dell'Assemblea dei partecipanti è disposta dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa ovvero quando lo richieda la percentuale di partecipanti previsti dalle norme vigenti.
4. Sono legittimati alla richiesta di partecipazione in Assemblea tutti coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo prima della data prevista per la convocazione dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti in Assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 30 per cento del valore nominale di tutte le quote in circolazione.

Articolo 14 - Modifiche regolamentari

1. Non sono consentite modifiche al Regolamento del Fondo se non strettamente necessarie per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

2. Le eventuali modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione e sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza.
3. La Società di Gestione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei partecipanti le modifiche regolamentari proposte in merito alla sostituzione della Società di Gestione, ovvero destinate ad incidere sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo oppure sui diritti patrimoniali dei partecipanti.
4. Le modifiche regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione e approvate dai partecipanti al Fondo mediante la procedura sopra descritta sono sottoposte all'approvazione della Banca d'Italia. Le modifiche concernenti la sostituzione della Società di Gestione o della Banca Depositaria sono sottoposte a termini di efficacia stabiliti di volta in volta, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle procedure atte ad evitare soluzioni di continuità nello svolgimento, rispettivamente, dell'attività di gestione e dell'attività della Banca Depositaria.
5. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste dalla variazione di disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al presidente o a un amministratore della Società di Gestione il quale porta a conoscenza del consiglio di amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica stessa.
6. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, è indicato a ciascuno dei partecipanti mediante apposita comunicazione scritta.
7. La Società di Gestione provvede ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, ai partecipanti che ne facciano richiesta.

Articolo 15 – Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata o della proroga.
2. Inoltre, il consiglio di amministrazione della Società di Gestione delibera la liquidazione anticipata del fondo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
   - completo smobilizzo del patrimonio del fondo;
   - sopravvenuta impossibilità del fondo ad operare;
   - scioglimento della Società di Gestione per qualsiasi ragione, senza che la gestione del Fondo sia proseguita da altra società di gestione del risparmio;
   - per iniziativa della Società di Gestione e previa approvazione dell'Assemblea, al verificarsi di eventi tali da rendere impossibile o pregiudicare la possibilità per il Fondo di perseguire il suo scopo, senza pregiudizio per gli investitori.

   Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione è l'organo competente ad

accertare l'esistenza di una delle predette ipotesi e conseguentemente deliberare la liquidazione del Fondo.

3. La liquidazione del Fondo è essere eseguita nel rispetto della normativa vigente, con le modalità ivi previste.
4. Hanno diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo risultante dalla liquidazione del Fondo coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo al termine del periodo di liquidazione del Fondo.
5. In sede di ripartizione dell'attivo risultante dalla liquidazione, previo assenso dei partecipanti, la Società di Gestione può disporre anche l'attribuzione in natura dei beni compresi nel portafoglio del Fondo.
6. La Società di Gestione può procedere, nel corso del periodo di liquidazione, al rimborso parziale delle quote in misura proporzionale agli aventi diritto.
7. I proventi e il risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti verranno ripartiti tra i partecipanti ***[(eventuale)**, dedotto l'eventuale importo riconosciuto alla Società di Gestione, pari al …% del risultato netto della gestione del Fondo, espresso dalla differenza tra l'importo realizzato dalla dismissione dei beni (maggiorato di eventuali distribuzioni e rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo) e il valore netto dei beni trasferiti al Fondo, calcolato come somma dei valori a cui il Fondo Origine aveva acquistato tali beni, aumentato di un tasso di rendimento annuo non inferiore al tasso di interesse privo di rischio calcolato in base al tasso dei titoli di Stato a 5 anni].*

08A09893

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2008), **coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali *su base semestrale*, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nel-

l'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 11.

10-bis. *Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica.*

10-ter. *Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.*

10-quater. *Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici:*

a) *all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.»;*

b) *il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è abrogato.*

10-quinquies. *Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

«7-bis. *I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.».*

11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

11-bis. *Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, 1-*bis*, 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100:

«Art. 133 *(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)*. — 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

6-*bis*. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.

1-*bis*. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.».

— Si riporta il testo dell'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006:

«Art. 128 *(Programmazione dei lavori pubblici)*. — 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art. 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a

1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'art. 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilit.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 142, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006:

«Art. 142 *(Ambito di applicazione e disciplina applicabile)*. — 4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo.».

— Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1999, n. 125.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza», pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* 23 agosto 1994, n. 196:

«Art. 1 *(Enti privatizzati)*. — 1. Gli enti di cui all'elenco *A* allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:

a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;

b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata;

c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.».

— Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1996, n. 52».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 92, comma 5 del decreto legislativo n. 103/2006:

«Art. 92 *(Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)*. — 5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. *"La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie"*.».

— L'art. 61, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195, è abrogato.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006:

«Art. 122 *(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)*. — 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art. 53, comma 2, lettere *b)* e *c)*, qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'art. 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul " profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'art. 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera *a)*, non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni

appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

*7-*bis. *I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.*

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1, lettera *g)*, si applica la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3

— Si riporta il testo dell'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305:

«Art. 61 *(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)*. — 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2008, n. 235, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2008, n. 286:

«Art. 6 *(Disposizioni finanziarie e finali)*. — 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

Art. 1-bis.

Esigenze indifferibili

1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: «destina» è inserita la seguente: "prioritariamente" e dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, come modificato dalla presente legge:

«1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina *prioritariamente* alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari *fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,* secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS S.p.a., nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'art. 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alte concessioni in essere tra ANAS S.p.a. ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

Art. 1-ter.

Disposizioni in materia di arbitrati

*1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-*bis*, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2007, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2008, n. 51:

«Art. 15 *(Disposizioni in materia di arbitrati).* — 1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «*al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge*» sono soppresse.».

— La legge 2 agosto 2008, n. 129, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini» è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 2 agosto 2008, n. 180.

Art. 2.

Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno *al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.».*

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

2-bis. *Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3*-ter, *del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.*

2-ter. *Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.*

2-quater. *Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 è premesso il seguente:*

«01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di

quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli»;

b) al comma 1, le parole: «al familiare» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione. ».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 133/2008.

«Art. 9 *(Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi).* — 2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2005, n. 279:

«Art. 5 *(Interventi urgenti nel settore avicolo)* — 3 -*ter.* Per l'attuazione del comma 3-*bis* è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.»

— Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* maggio 1998 n. 104:

«Art. 53 *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità).* — 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto 25 maggio 1998, del Ministro per le politiche agricole pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2000, n. 156.

«Art. 9 *(Soggetti beneficiari).* — 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.».

Art. 2-bis.

Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli

1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 57, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.»;*

b) *all'articolo 59:*

1) al comma 1, le parole: «negli articoli dal 52 al 58» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;

2) al comma 2, lettera a)*, le parole: «nei suddetti articoli» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;*

c) *all'articolo 98, il comma 4*-bis *è abrogato.*

2. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. *Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.*

1-ter. *È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 57, 59, 98, 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114», come modificate dalla presente legge:

«Art. 57 *(Macchine agricole).* — 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. *È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.*

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a)*, numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera *a)* numeri 1) e 2), e di cui alla lettera *b)* numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.».

«Art. 59 *(Veicoli con caratteristiche atipiche)*. — 1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti *nel presente capo*.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate *nel presente capo*, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.».

«Art. 98 *(Circolazione di prova)*. — 1.-2. *(Omissis).* 3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI 4-*bis*. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.

4-*bis*. *(Abrogato)*.».

«Art. 99 *(Foglio di via)*. — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. *Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.*

1-ter. *È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte all'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità.*

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

Art. 2-ter.

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni abrogate ex articolo 24», il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— La legge 3 febbraio 1965, n. 14 recante «Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione» è pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* 15 febbraio 1965, n. 40.

Art. 2-quater.

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, la lettera* h) *del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;*

b) *all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: «e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11» e l'ultimo periodo sono soppressi;*

c) *all'articolo 9, comma 2, la lettera* b) *è abrogata;*

d) *l'articolo 11 è abrogato;*

e) *all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 9 e 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante: «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli

autotrasportatori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6, S.O. come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Organi)*. — 1. Sono organi della Consulta:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da tutti i componenti;

c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;

d) il Segretario generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale di merci e della logistica;

e) il Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea generale;

f) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato centrale, dal Segretario generale e dal Presidente del Comitato scientifico;

g) l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche;

h) (abrogata).

2. I componenti degli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono essere confermati.

3. I componenti degli organi della Consulta possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

4. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.

5. L'Assemblea generale è l'organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.

6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il conseguimento delle finalità assegnate alla Consulta.

7. Il Segretario generale è l'organo esecutivo della Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Consulta stessa.

8. Il Comitato scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attività ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano nazionale della logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.

9. L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.

10. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in mate ria di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.

11. Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.

12. *(Abrogato)*.

13. Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, può istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.».

«Art. 7 *(Organizzazione e funzionamento)*. — 1. La realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal Segretario generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica amministrazione, nell'àmbito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a) affari generali, gestione del personale, contabilità ed aspetti finanziari;

b) attuazione del Piano nazionale della logistica;

c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese;

d) realizzazione di iniziative a favore dell'intermodalità;

e) certificazione di qualità e sicurezza;

f) comunicazione e pubblicità.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dì concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali.».

«Art. 9 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'àmbito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

b) (abrogata);

c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;

d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;

e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese

che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 7;

g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *m)*;

h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;

i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;

l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.».

«Art. 12 *(Organizzazione e funzionamento)*. — 1. L'attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento, nell'àmbito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a) affari generali, gestione del personale, contabilità;

b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

c) sicurezza e controlli;

d) studi e ricerche di settore;

e) formazione e informazione;

f) certificazione di qualità.

2. Con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 1° marzo 2005, n. 32.».

Art. 2-quinquies.

Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

1. All'articolo 83-bis *del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.»;

b) *al comma 8, le parole: «Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile» sono soppresse;*

c) *al comma 10, primo periodo, le parole: «l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato»;*

d) *al comma 11, le parole: «agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1º luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1º gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data»;*

e) *al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico»;*

f) il comma 24 è abrogato.

2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis *del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera* e)*, del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis *del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera* c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

— L'articolo 83 -*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.»pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195, come modificato dalla legge reca:

«Art. 83-*bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).* — 1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.

«4. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.».

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.

6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.

8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.

9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.

10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, *l'importo dell'adeguamento automatico del corrrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante e calcolato* sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2, è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento *alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data.*

12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni

dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorità competente, *individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.*

16. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

24. *(Abrogato).*

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.».

— L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 recante «Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1999, n. 48, così recita:

«3. Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.».

Art. 3.

Interventi in materia di protezione civile

1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:

a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del *23 aprile* 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;

b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2006;

c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata *nel supplemento ordinario n. 123 alla* Gazzetta Ufficiale *n. 111* del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da *giugno 2009*. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 *e a 10 milioni di euro per l'anno 2009*, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 *e di 10 milioni di euro per l'anno 2009*, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di *8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011.*

2-bis. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-*bis, *del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 228 del 30 settembre 1997, e successive proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.*

3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.

5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.

Riferimenti normativi:

— L'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O, così recita:

«Art. 61 *(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree).* — 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali com-

prese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

11. *(omissis);*

12. *(omissis);*

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».

— L'art. 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O» così recita:

«109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'art. 8 -*bis*, comma 4 -*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni».

— L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61 recante «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2008, n. 84, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2008, n. 132, così recita:

«Art. 2. — 1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'art. 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

Anni di riferimento	2008	2009	2010
—	—	—	—
Ministero della giustizia	3.616.000	29.959.000	20.429.000
Ministero della pubblica istruzione	10.900.000	0	0
Ministero per i beni e le attività culturali	1.116.000	10.190.000	13.287.000
Ministero dei trasporti	486.000	4.768.000	4.107.000
Ministero dell'università e della ricerca	1.702.000	6.813.000	1.687.000»

— L'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., così recita:

«Art. 61 *(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree).* — 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».

— L'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali" pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2008, n. 235" così recita:

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

— L'art. 6, comma 1 -*bis*, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni , dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2006, n. 235, è il seguente:

«1-*bis*. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.».

— L'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), è il seguente:

«Art. 61 *(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)*. — 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».

— L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2, è il seguente:

«Art. 14 *(Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo)*. — Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-*bis* e 36-*ter*, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.».

— L'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337). Pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* 5 marzo 1999, n. 53, S.O. è il seguente:

«Art. 24 *(Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali).* — 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.

3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25.

5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.

6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.

8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462».

Art. 3-bis.

Interpretazione autentica

1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A09804

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco del comune di Leonessa dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 16 dicembre 2008, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alle votazioni, tenutesi nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 2008, per il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 2008, non ha partecipato la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune specificato in epigrafe. Pertanto il predetto ufficio ha dichiarato respinta la proposta di distacco territoriale del medesimo comune dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria.

08A09792

Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco del comune di Meduna di Livenza dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con verbale chiuso in data 16 dicembre 2008, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alle votazioni, tenutesi nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 2008, per il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 2008, non ha partecipato la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune specificato in epigrafe. Pertanto il predetto Ufficio ha dichiarato respinta la proposta di distacco territoriale del medesimo comune dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

08A09793

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano, in L'Aquila

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 novembre 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano, con sede in L'Aquila.

08A09777

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Sant'Agostino, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 novembre 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Sant'Agostino, con sede in Roma.

08A09778

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dall'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE, dell'organismo Ergotecnica S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 1º dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 12 febbraio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2008, ed in particolare l'art. 1, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, emesso a nome della società Ergotecnica S.r.l., con sede legale in corso Bramante, 56/B - Torino;

Vista la nota del 1º agosto 2008 acquisita agli atti in data 1º settembre 2008, prot. n. 20132, della società Ergotecnica S.r.l., con sede legale in corso Bramante, 561 - Torino, con la quale ha comunicato la cessazione dell'attività di certificazione CE secondo la direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE;

È dichiarata decaduta, a seguito di rinuncia all'esercizio delle attività di certificazione, l'autorizzazione alla certificazione CE per le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE rilasciata con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 12 febbraio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2008, alla società Ergotecnica S.r.l., con sede legale in corso Bramante, 56 - Torino.

08A09532

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 23 settembre 2008 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0018175/COM-L-79 del 26 novembre 2008, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 143/08/Contr., adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 23 settembre 2008, con la quale, in applicazione dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 20-*bis*, comma 5, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale di cui al D.M. 14 luglio 2004, si è inteso adeguare, a far data dal 1° gennaio 2009, l'importo delle prestazioni pensionistiche, dei contributi e dei redditi, secondo la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT, pari al 2,6%.

08A09607

Approvazione della delibera n. 57 trasmessa in data 24 aprile 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.

Con ministeriale n. 24/IX/0018125/CONS-L-18 del 25 novembre 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 57 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) e trasmessa in data 24 aprile 2008, concernente la facoltà, da parte degli iscritti, di riscattare il periodo di praticantato, il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di consulente del lavoro, il periodo del servizio militare o servizi equiparati.

08A09608

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

Sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le deliberazioni n. 018/2008 e 019/2008 inerenti l'aggiornamento delle autorizzazioni ed il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

08A09443

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Produttori Latte Savoia Cinque Società Cooperativa», in Brugnera.

Con deliberazione n. 2519 del 26 novembre 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Produttori Latte Savoia Cinque Società Cooperativa», con sede in Brugnera, costituita il 19 ottobre 1999, per rogito notaio dott. Massimo Martinelli di Fossano (CN) ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris, con studio in Spilimbergo, Via Vittorio Emanuele II n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A09609

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Agricola Masaret», in Polcenigo

Con deliberazione n. 2522 del 26 novembre 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies*del codice civile, della «Cooperativa Agricola Masaret», con sede in Polcenigo, costituita il 29 giugno 1983, per rogito notaio dott. Francesco Giamporcaro di Azzano Decimo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigino Emilio Battiston, con studio in Pordenone, Via Udine n. 49.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A09610

Scioglimento della società cooperativa «Eurocoop 2003 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pravisdomini.

Con deliberazione n. 2520 del 26 novembre 2008 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Eurocoop 2003 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pravisdomini, costituita il 18 settembre 2003, per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigino Emilio Battiston, con studio in Pordenone, Via Udine n. 49.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A09611

REGIONE PUGLIA

Recupero funzionale di un complesso rurale in loc. Roccopampino

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2299 del 26 novembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale in loc. Roccopampino, in ditta Scalera Cosimo, da destinare a struttura ricettiva Albergo adottato dal Consiglio Comunale di Mottola (Taranto) con delibera n. 79 del 21 dicembre 2007, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della L.R. n. 20/98 e limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale.

08A09612

Approvazione definitiva del Piano regolatore generale del comune di Leporano

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2297 del 26 novembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, il Piano Regolatore Generale del Comune di Leporano (Taranto).

08A09613

Cambio di destinazione d'uso di un complesso rurale, in Taranto

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2300 del 26 novembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della «Masseria Colella», in ditta La Meridiana S.r.l., da destinare a struttura ricettiva Albergo adottato dal Consiglio Comunale di Taranto con delibera n. 8 del 16 gennaio 2006, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della L.R. n. 20/1998 e limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale.

08A09614

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-298) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.